

N. 836

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, PALUMBO, ZILIO, ERROI
e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

Nuove norme sui consorzi industriali

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme contenute nei cinque articoli di cui si compone il presente disegno di legge vogliono mettere ordine e razionalizzare la complessa e molteplice normativa che disciplina i Consorzi industriali (legislazione sul Mezzogiorno, leggi specifiche istitutive dei Consorzi del centro-nord, etc.).

Vogliono, anche, dare certezze operative agli imprenditori, svincolando i Consorzi

industriali da legami ed intralci di altri soggetti della pubblica Amministrazione che rendono tortuoso l'*iter* per assegnare l'area su cui realizzare le nuove aziende.

Lo snellimento delle procedure è connesso alla dotazione di nuovi compiti, già individuati per i Consorzi industriali dall'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, per la produzione ed erogazione di servizi reali alle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o comunque costituiti da enti locali promuovono l'industrializzazione e la reindustrializzazione agendo in forma imprenditoriale mediante atti e contratti di diritto privato, anche attraverso la costituzione di società, in particolare per la gestione dei servizi consortili, salve le funzioni amministrative relative all'adozione dei piani di assetto e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese, alle espropriazioni e agli atti di organizzazione generali del consorzio. I componenti degli organi di amministrazione dei consorzi sono designati dagli enti locali e da enti e soggetti rappresentativi delle categorie produttive.

Art. 2.

1. Nelle aree di propria competenza, i consorzi industriali promuovono patti territoriali ai sensi della lettera *e-bis* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché contratti di programma a favore delle piccole e medie imprese. I consorzi sottoscrivono i patti territoriali che prevedono la realizzazione di interventi destinati ad avere effetti diretti sullo sviluppo delle aree.

Art. 3.

1. I consorzi adottano i piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali devono essere indicati anche gli impianti e

le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente. Il piano è adottato dall'organo di amministrazione del consorzio ed è depositato per trenta giorni presso la sede del consorzio stesso ove chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuta adozione è data adeguata pubblicità. Enti e soggetti privati possono presentare osservazioni entro i dieci giorni successivi alla decorrenza del termine di deposito. Sulle osservazioni si pronuncia il consorzio entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine è convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo unanime raggiunto in sede di conferenza reca la decisione sulle osservazioni e sostituisce l'approvazione da parte della regione o provincia e comporta, ove necessario, l'automatica variazione dei piani dei comuni interessati. Nel caso in cui, in sede di conferenza, non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il piano viene approvato dalla regione o provincia, che decide sulle opposizioni degli enti e amministrazioni dissenzienti e sulle osservazioni. Decorso inutilmente centottanta giorni dal ricevimento da parte della regione o provincia il piano si intende approvato.

2. Dell'approvazione del piano viene data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile. I piani dei consorzi hanno efficacia ventennale. La validità dei piani vigenti è prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono considerati opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le espropriazioni di aree od immobili necessarie a realizzarle sono effettuate dai consorzi.

Art. 4.

1. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo rotativo destinato alla con-

cessione di anticipazioni ai consorzi delle aree di sviluppo industriale dotati dei piani di assetto di cui al comma 3 al fine di favorire l'acquisizione, coattiva o in via bonaria, di aree o di immobili industriali, aventi destinazione produttiva, dismessi o in via di dismissione, ricadenti nel territorio di aree depresse o interessate da processi di declino industriale ai sensi della vigente normativa. Le modalità e procedure di gestione del fondo sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministro del bilancio e della programmazione economica. La dotazione iniziale del fondo è fissata in cinquanta miliardi di lire; al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344.

2. Nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture previsti nel piano di assetto, le imprese corrispondono i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura del 50 per cento; esse sono esonerate da tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli stabilimenti, ad eccezione di quelle relative alla sicurezza interna ed esterna e di quelle, in materia di inquinamento, che non siano rese superflue dall'allaccio o dall'utilizzazione degli impianti o servizi consortili. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano di assetto. Per i progetti di cui sia attestata la conformità, i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine la concessione o l'autorizzazione si intende assentita.

Art. 5.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi istitutive di singoli consorzi.

